

Decreto n. 27/18



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

Al Procuratore Aggiunto	SEDE
Ai Sostituti Procuratori	SEDE
Al signor Dirigente amministrativo	SEDE
Al personale amministrativo	SEDE

E, p.c.

A S.E. Il Procuratore Generale  
Presso la Corte di Appello di  
CATANZARO

Oggetto: Indicazioni operative su iscrizioni da effettuare sul SICP in tema di FUG, corpi di reato, stralci.

Come è noto, con l'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, è stato istituito il "Fondo unico giustizia." [FUG] nel quale devono affluire le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione; le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative [anche ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231]; i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative [anche ex decreto legislativo n. 231 del 2001].

Con l'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito nella legge 13 novembre 2008 n. 181, la gestione del FUG è stata affidata a Equitalia Giustizia s.p.a. Equitalia Giustizia spa resta in vita, anche dopo la trasformazione della società di riscossione Equitalia in Agenzia della Riscossione.

Il citato articolo 2 prevede che affluiscano nel FUG anche le somme di denaro ovvero i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di



procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative [anche ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231] [per una compiuta definizione delle "risorse" che confluiscono nel FUG, cfr. anche 11 dm 30 luglio 2009 n. 127, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia].

Una delle tematiche più delicate relative al FUG, esaminata, per esempio, nella circolare del Ministero della giustizia in data 29 dicembre 2008 riguardava la necessità di assicurare "coordinamento" tra gli uffici requirenti e giudicanti "per la completezza di tutte le informazioni necessarie nella compilazione del registro".

Proprio per garantire ciò era stato istituito apposito registro denominato "Fondo unico giustizia" (suddiviso nelle sezioni 1-Ordinario e 2-Misure di prevenzione).

Ora, con il SICP, il registro è inserito all'interno del programma ed è stato, quindi, informatizzato. Ciò semplifica e risolve ogni problema di coordinamento, purché le annotazioni siano complete ed esaustive.

Quanto alle annotazioni relative al FUG, devono essere eseguite in coerenza con la disponibilità del fascicolo.

La Segreteria centrale, in caso di sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria, provvederà ad iscrivere tale dato sul SICP, mentre per l'ulteriore corso dovrà provvedere la Segreteria del magistrato, anche in ragione dei provvedimenti [convalida ed altro] che il magistrato avrà adottato.

La segreteria del magistrato procede a compilare la modulistica relativa, ivi comprese le comunicazioni ad Equitalia Giustizia spa.

Ogni ulteriore successiva annotazione deve essere curata dalla Segreteria del magistrato, che, all'esito, si rivolgerà alla segreteria centrale per le annotazioni sul SICP.

Quindi, le singole segreterie [ed ai magistrati, per la attenta vigilanza] devono curare con puntualità le "evidenze" da annotare nei fascicoli processuali di cui ai paragrafi 2 e 3 della richiamata circolare del 29 dicembre 2008, che conserva tuttora attualità [annotazione che va inserita anche su SICP].

In particolare, compete alle segreterie dei magistrati l'aggiornamento dell'elenco delle cose sequestrate, già previsto dall'articolo 3, comma 2, reg. es. c.p.p., con





l'annotazione delle risorse affluenti sul fondo, e l'annotazione del numero del registro FUG sulla copertina del fascicolo processuale .

Al riguardo si evidenzia che è stata predisposta una nuova copertina del fascicolo che riporta i dati riguardanti i sequestri, i corpi di reato ed il FUG.

In particolare, ancora, le segreterie dei magistrati sono tenute a: 1) comunicare alla società Equitalia Giustizia s.p.a. le informazioni relative ai sequestri delle somme di denaro o ai proventi di cui sopra mediante la compilazione dell'apposito modello allegato alla circolare del 29 novembre 2008 [Mod. A]; 2) comunicare alla società Equitalia Giustizia s.p.a. le eventuali modifiche del numero di registro delle notizie di reato intervenute nel corso del processo penale [cfr. paragrafo 3 della circolare del 29 dicembre 2008].

Si raccomanda ancora alle segreterie dei magistrati [ed ai magistrati, per la attenta vigilanza] di : 1) corredare la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione delle somme di denaro o dei proventi con l'indicazione di cui al paragrafo 5, lettera a) della circolare citata ["per la restituzione deve essere contattata la società Equitalia Giustizia presso i seguenti recapiti: numero di telefono 06/98958658; numero di fax 06/98958820; indirizzo di posta elettronica [fondounicogiustizia@equitaliagiustizia.it](mailto:fondounicogiustizia@equitaliagiustizia.it)]; 2) comunicare il provvedimento anche alla società Equitalia Giustizia utilizzando il modello C allegato alla circolare e dando le ulteriori informazioni dettagliate sempre nel paragrafo 5, lettera a), della circolare citata [data dell'avvenuta notifica all'avente diritto ovvero dell'accertata irreperibilità, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 154 del dpr n. 115 del 2002, ergo per la definitiva devoluzione delle somme e dei valori "non reclamati"].

Per la modulistica, cfr. anche la più recente circolare del Ministero della giustizia del 30 luglio 2009.

Le comunicazioni di cui sopra, comunque, potranno essere meglio gestite mediante il collegamento telematico con il sito di Equitalia Giustizia, ossia avvalendosi dei Servizi "Portale Web per il Fondo Unico Giustizia", di cui in dettaglio nella circolare del Ministero della Giustizia - DGSIA del 5 novembre 2012.

Un'ultima annotazione. E' sorto il dubbio, che non risulta essere stato chiarito pur a seguito quesiti rivolti al Ministero della giustizia, se debbano essere fatte affluire nel FUG anche le somme di denaro depositate dalle parti a titolo di cauzione: l'ipotesi tipica è quella di cui all'articolo 85 delle disp. att. c.p.p.



Secondo l'opinione preferibile la risposta dovrebbe essere negativa non trattandosi di somme "sequestrate", pur se il relativo deposito si inserisce nell'ambito di un sequestro di una res, che viene restituita [appunto dietro la garanzia di una cauzione] previa e/o per l'esecuzione di specifiche prescrizioni [regolarizzazione, ecc]

A tale tesi si potrebbe opporre che si tratta pur sempre di somme "vincolate" a disposizione dell'Amministrazione, suscettibili di essere definitivamente incamerate allorquando l'interessato dovesse non ottemperare alle prescrizioni impartitegli. Sotto questo profilo, non vi sarebbe sostanziale differenza tra le somme depositate a titolo di cauzione e quelle direttamente sequestrate.

In realtà, la prima soluzione appare quella più giuridicamente corretta e pratica, specie nella prospettiva della restituzione della "cauzione".

Quanto, infine, alla procedura di restituzione si rinvia alla circolare ministeriale dell'8.2.2018. Tenuto conto che il soggetto deputato alle restituzioni è Equitalia Giustizia spa, gli assistenti dei magistrati provvederanno a trasmettere alla società :

- l'istanza di rimborso, recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito delle somme da restituire;
- il provvedimento che dispone la restituzione della somma con l'indicazione dell'importo esatto da rimborsare in favore dell'avente diritto:

\*\*

Per quanta attiene ai Corpi di reato, il SICP contiene apposita voce che va compilata in modo da consentire di monitorare la sorte del bene in sequestro, anche ai fini della eventuale confisca.

E' evidente che, prima della formale trasmissione del fascicolo al Tribunale, la segreteria del PM dovrà comunicare all'ufficio corpi di reato ogni disposizione adottata dal magistrato circa la sorte del bene.

Si ricorda in proposito che la norma di riferimento è l'articolo 82 delle disposizioni di attuazione c.p.p., laddove si prevede che, sino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari concernenti il deposito e la custodia delle cose sequestrate - normativa a tutt'oggi non ancora emanata - i reperti debbano, infatti, essere depositati nella cancelleria del Tribunale ed annotati nei relativi registri [ora, nel SICP].

Vale però osservare che la stessa attenzione che si è avuto da parte di questo Ufficio per le cose sequestrate in custodia onerosa presso terzi, che ha portato alla





regolarizzazione delle iscrizioni sul registro mod. 42, deve porsi anche per tutte le altre cose in sequestro, onde evitare inutili sovraccarichi per il Tribunale.

Il sequestro, come è ovvio, va disposto e mantenuto [in ipotesi, dopo la convalida del sequestro adottato su iniziativa della p.g.] solo laddove esistano motivate ragioni probatorie da soddisfare o esigenze preventive o esigenze connesse all'adozione della misura ablativa della confisca.

Il magistrato assegnatario del fascicolo deve porsi allora il tema della necessità di mantenere il vincolo.

Per l'effetto, laddove non vi siano esigenze probatorie, va disposta la restituzione della cosa. Mentre laddove si tratti di cose che, in esito al procedimento, dovrebbero essere comunque confiscate ai fini di successiva vendita o distruzione, deve valutarsi l'opportunità di ricorrere al disposto dell'articolo 260 c.p.p., disponendo da subito la distruzione a cura della polizia giudiziaria ovvero attivando la procedura per la vendita.

Ciò evita inutili sovraccarichi per l'ufficio corpi di reato e soddisfa al meglio le esigenze di economicità che vogliono venga evitata una attività di custodia che, anche se senza spese, è foriera di impegno organizzativo e funzionale.

Si fa riferimento, in particolare, alle sostanze stupefacenti, che vanno subito avviate alla distruzione, eventualmente conservando solo campioni per esigenze processuali, ex articolo 87 del dpr n. 309 del 309 del 1990.

Ed ancora al sequestro delle "cose" utilizzate per commettere un furto [piede di porco, ecc.]: la cui conservazione è inutile [dopo l'effettuazione degli eventuali rilievi tesi a far emergere eventuali reperti biologici da utilizzare a fini comparativi e identificativi bastando il riscontro dell'attività di p.g., il verbale di sequestro, eventualmente il rilievo fotografico. Anche questi oggetti, in occasione della convalida del sequestro, devono essere preferibilmente distrutte, delegando all'uopo gli operanti [magari dopo l'effettuazione dei detti rilievi].

Quanto alle iscrizioni a SICP del corpo di reato come di tutti i sequestri, la segreteria centrale annoterà il sequestro originario eseguito dalla p.g. inserito nella notizia di reato. Tutte le successive annotazioni vanno fatte sempre dalla Segreteria Centrale su richiesta dell'assistente del magistrato che curerà, invece, l'inserimento in SICP del provvedimento del magistrato e di tutti i successivi incombenti.

Proprio una tempestiva disposizione sulla sorte del bene può consentire, a tacer d'altro, una semplificazione dei rapporti. con il Tribunale giacchè evita di dover



procedere al meccanismo succedaneo della certificazione cartacea in attesa del formale trasferimento del fascicolo in Tribunale.

Evita, inoltre, possibili [ma non episodiche] dimenticanze sulla sorte del bene con la sentenza di definizione.

Il sistema distingue informaticamente beni in sequestro, somme di denaro e corpi di reato.

Corpi di reato e cose in sequestro vanno iscritte nella voce "oggetto e cose in sequestro".

Successivamente si procederà alla convalida da parte del magistrato dei corpi di reato e delle cose in sequestro.

Una volta fatto ciò, i corpi di reato destinati al relativo ufficio del Tribunale, riceveranno un numero direttamente dal Tribunale. Per gli altri beni, cioè quelli che non passano dall'Ufficio Corpi di reato del Tribunale, la relativa attività compete agli assistenti dei magistrati fino al dissequestro o alla distruzione, di competenza della segreteria del magistrato che procede (giudicante o requirente).

Somme di denaro e tutto ciò che è relativo al FUG vanno iscritti in "somme in sequestro".

Tutti i corpi di reato e tutti i beni in sequestro vanno analiticamente inseriti nel SICP.

In caso di passaggio del procedimento ad altro registro ( mod.44 in mdo.21), ovvero in caso di riunione o di stralcio, il sistema ribalta il numero nel nuovo fascicolo automaticamente, a condizione che si sia operato un corretto inserimento originario.

\*\*

Sugli stralci, si pone il problema dei dati che vanno inseriti a SICP in modo preciso e puntuale.

Il PM precedente non può eludere il tema adottando provvedimenti generici, giacchè il sistema informatico richiede l'inserimento di tutti i dati necessari alla nuova iscrizione (imputato con generalità, imputazione per cui si procede, stato imputato, ecc.), in mancanza dei quali il sistema si blocca.



E' necessario che il provvedimento di stralcio sia dettagliato, contenga tutti i dati necessari, sia con riferimento al nuovo fascicolo, sia con riferimento alle iscrizioni "residue" relative al fascicolo principale.

Il personale amministrativo deve cioè limitarsi al compito esecutivo di riportare i dati del provvedimento completo, predisposto dal magistrato.

Nell'invitare al compiuto rispetto di queste indicazioni, si invita a prospettare eventuali problematiche al riguardo.

Si allega :

Circ. Ministero Giustizia del 29.12.2008

Circ. Ministero Giustizia del 30 luglio 2009 con allegati

Circ. Ministero Giustizia 8.2.2018

Cosenza, li 26 aprile 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Mario SPAGNIOLO)